



Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Presidenti di Sistema  
Ai Direttori di Centro di Ateneo  
Ai Presidenti di Scuola  
Ai Responsabili amministrativi di  
Dipartimento e di Centro  
Ai Coordinatori organizzativi di  
Sistema  
Ai Responsabili dei Poli Bibliotecari  
Ai Responsabili di Unità presso  
Dipartimenti, Centri e Sistemi  
Ai Dirigenti delle Direzioni  
Ai Responsabili degli Uffici di Staff  
Ai Coordinatori presso le Direzioni  
Ai Responsabili di Unità presso le  
Direzioni  
A tutto il personale docente, tecnico  
amministrativo e bibliotecario  
Ai docenti esterni  
Agli assegnisti e borsisti di ricerca  
Agli specializzandi  
Ai dottorandi

e, p.c. Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

**Oggetto: Ordinanza Ministero della Salute del 28 aprile 2022 – misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

Carissime/i,

come saprete, molte delle disposizioni contenute nel Decreto-legge n. 24/2022 cesseranno di avere efficacia il 30 aprile. In particolare, non saranno più necessari il possesso e l'esibizione della Certificazione verde Covid-19, base o rafforzata, se non per limitate attività o specifici settori.

Il Ministero della Salute è intervenuto con l'ordinanza in oggetto confermando invece, anche per il periodo successivo al 30 aprile, fino all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 24/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, alcune misure di prevenzione del contagio da Covid-19, riguardanti in particolare il permanere degli obblighi e/o delle raccomandazioni relativi ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Di seguito segnalo le principali novità decorrenti dal 1° maggio.

Per l'accesso alle strutture universitarie non occorrerà più il possesso del Green Pass "base" o la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 in formato digitale. Verrà, pertanto, meno ogni forma di verifica da parte dell'Ateneo riguardante le Certificazioni verdi Covid-19, sia attraverso il sistema informatico CINECA attualmente in uso, sia da parte del personale incaricato.

Per chiunque acceda o permanga in strutture e spazi dell'Ateneo sarà fortemente raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2 e chirurgiche) sia nei luoghi chiusi sia, in caso di assembramento, all'aperto.

Resta comunque obbligatorio il rispetto di tutte le altre misure di cui all'aggiornamento al "Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro dell'Università di Pisa", di prossima emanazione (reperibile alla pagina <https://www.unipi.it/index.php/news/item/17591-coronavirus>).

Rimarrà in particolare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in tutti gli ambienti chiusi, utilizzati a piena capienza, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività didattiche ed esami di profitto e di laurea;
- utilizzo delle aule studio e delle sale lettura;
- partecipazione a seminari, convegni e congressi;
- partecipazione a cerimonie di Ateneo, spettacoli e concerti e ogni altro evento aperto al pubblico organizzato dall'Ateneo;
- incontri con il corpo elettorale e assemblee studentesche.

Per i dipendenti universitari che svolgono la propria attività presso strutture sanitarie o riabilitative, così come per gli utenti e i visitatori delle stesse, è confermato inoltre l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Ricordo, infine, che l'obbligo vaccinale per il personale dipendente e per tutti gli ultracinquantenni è confermato fino al 15 giugno 2022 e il relativo inadempimento è sanzionato dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'obbligo di vaccinazione permane, inoltre, fino al 31 dicembre 2022, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ed è esteso anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati

nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie. Per queste categorie la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e, per i tirocinanti, l'inadempimento all'obbligo impedisce allo studente l'accesso alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi.

Nel confidare sulla collaborazione di tutta la comunità universitaria per la corretta attuazione delle nuove misure, invio i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Rosario Di Bartolo\*

*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*